

Legge regionale 05 agosto 1996 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.

Art. 17

(Tariffe)

- 1.** Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità comunali.
- 2.** La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.
- 3.** Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.
- 4.** Per il servizio di noleggio con conducente, i Comuni determinano una tariffa chilometrica minima e massima secondo i criteri disposti dal decreto 20 aprile 1993 del Ministro dei trasporti.
- 5.** I Comuni individuano i criteri di adeguamento automatico delle tariffe su base annuale.